



**COMUNE DI SAN CIPIRELLO**  
**PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO**  
**SERVIZIO AA.GG. e ATT. PRODUTTIVE**



**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DI SALE GIOCHI E PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E SVAGO**

Approvato con deliberazione consiliare n.\_23 del\_7/3/2013

**SOMMARIO**

**CAPO I NORME GENERALI**

Articolo 1 - Principi generali

Articolo 2- Obbiettivi

Articolo 3 – Definizioni

Articolo 4 – SCIA : durata ed efficacia

Articolo 5 – Perdita d'efficacia, decadenza, sospensione delle S.C.I.A.

Articolo 6 - Requisiti morali

Articolo 7 - Giochi d'azzardo

Articolo 8 - Divieto di Utilizzo degli apparecchi

Articolo 9 – Insegne d'esercizio e informazioni al pubblico

**CAPO II SALE GIOCO**

Articolo 10 – Prescrizioni generali per le aperture di sale gioco

Articolo 11 – Sorvegliabilità

Articolo.12 - subingresso

Articolo. 13 - Modifiche societarie

Articolo. 14 –Variazioni di superficie

Articolo 15 - Cessazione dell'attività

**CAPO III -INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 86 E 88 DEL T.U.L.P.S.**

Articolo 16 - Esercizio dell'attività

**CAPO IV APPARECCHI INSTALLATI NEGLI ESERCIZI NON AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 86 E 88 DEL T.U.L.P.S.**

Articolo 17 - Esercizio dell'attività

**CAPO V NORME COMUNI**

Articolo 18 – Orari di apertura per le sale da gioco e le sale slot

Articolo 19 --Limitazioni di orari per esigenze pubbliche

Articolo 20 – Comunicazione dell'orario

Articolo 21 – Rappresentanza

Articolo 22 – Utilizzo degli apparecchi da gioco

**CAPO VI SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI, DELLE ABROGAZIONI**

Articolo 23 – Sanzioni

Articolo 24 - Norme transitorie e clausole di salvaguardia

Articolo 25 - Diritti di istruttoria

Articolo 26- Norme finali

## CAPO I NORME GENERALI

### FONTE NORMATIVA

La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da trattenimento, sono sottoposti alla disciplina del T.U.L.P.S. approvato con R.D. del 18.06.1931 n.773 e s.m. e i. ( in particolare gli artt. 86, 88 e 110) e del relativo Regolamento Esecutivo, approvato con R.D. 06.05.1940 n.635 e s.m. e i., nonché alla normativa complementare in materia di giochi leciti, in particolare, in tema di contingentamento, dai decreti interdirettoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003, 18.01.2007, 22.10.2010 e 27.07.2011.

### Articolo 1 - Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina:

a) l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subentro nella gestione delle sale biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "SALE GIOCHI"), nonché le modalità per la loro gestione;

b) l'installazione degli apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti, come definiti all'articolo 110 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.06.1931 n.773) da installarsi negli esercizi **autorizzati** ai sensi degli articoli 86 e 88 del medesimo provvedimento nonché le modalità per la loro gestione;

c) l'installazione degli apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti, come definiti all'articolo 110 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.06.1931 n.773) da installarsi negli esercizi **non autorizzati** ai sensi degli articoli 86 e 88 del medesimo provvedimento, nonché le modalità per la loro gestione;

2. La regolamentazione si ha nel rispetto della normativa nazionale attenendosi ai seguenti principi:

a) trasparenza e qualità del mercato;

b) libera concorrenza e qualità di impresa;

c) tutela degli utilizzatori;

d) tutela dell'interesse alla quiete pubblica;

e) semplificazione dei procedimenti per le nuove aperture, subentri e trasferimenti di sede;

f) controlli e vigilanza.

3. Nel definire gli indirizzi e i criteri di insediamento degli apparecchi di trattenimento e svago il Comune può consultare le organizzazioni del settore e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello comunale.

### Articolo 2- Obiettivi

1. Il Comune di San Cipirello con il presente Regolamento, in conformità della normativa nazionale, si prefigge di consentire la apertura di locali ove si svolge il gioco lecito, compatibile in termini di sostenibilità con l'ambiente circostante, con la trasparenza e libera concorrenza del mercato, e soprattutto con un corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce a maggiore rischio sociale, incentivando un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza e/o di ludopatie.

### Articolo 3 – Definizioni

1. Al fine del presente Regolamento si considerano per:

a) **sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti**, di seguito definita "sala giochi", il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);

b) **giochi leciti**: si considerano tali:

b1) i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);

b2) gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

**apparecchi** meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo

*Regolamento disciplina sala giochi adottato con deliberazione consiliare n. 23 del 7/3/2013*

(ad esempio biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, ecc);

\* **apparecchi** di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. New Slots): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano con l'introduzione di moneta metallica, ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco; il costo della partita non supera 1 euro; la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. **In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;**

\* **apparecchi** di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;

\* **apparecchi** di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. **In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;**

\* **apparecchi** di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. **In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;**

**c) apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo:** gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, **di cui è vietata l'installazione**, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;

**d) giochi a distanza:** i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, *internet* od altre reti telematiche;

**e) Esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:**

**e1) esercizi** di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla legge 287/91;

**e2) circoli** privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04.04.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);

**e3) agenzie** di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito dalla L. 04.08.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);

**e4) sale** destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze 31.01.2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);

**e5) esercizi** che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazioni ai

sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S

**g) area specificamente dedicata:** area - che nell'ambito della complessiva superficie commerciale del locale- viene specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., e che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è **vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;**

**h) tabella dei giochi proibiti:** la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dal Sindaco , che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;

**i) tariffa del biliardo:** il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

**l) apparecchio contiguo:** due apparecchi si considerano contigui quando risultano ad una distanza inferiore a 50 cm misurati nel punto più vicino fra loro.

#### **Articolo 4 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività: durata ed efficacia**

1. L'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subentro nella gestione delle sale biliardo e/o altri giochi leciti, nonché l'installazione degli apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti, come definiti all'articolo 110 del T.U.L.P.S. siti nel territorio del Comune di San Cipirello sono subordinati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 del T.U.L.P.S. e 19 della L.241/90 e s.m. e i., alla presentazione di una Segnalazione Certificata di inizio Attività.

2. L'efficacia della S.C.I.A. è subordinata ai seguenti requisiti:

a) il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;  
b) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato agli apparecchi installati;

3. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, munita del timbro dell'Ufficio Protocollo dell'Ente o di ricevuta telematica in caso di trasmissione *on line* nel rispetto delle modalità della vigente normativa, deve essere esposta nel locale di esercizio, in luogo ben visibile al pubblico e a disposizione dei competenti organi di controllo.

4. Ai sensi dall'art. 11 del Reg. Esec. del T.U.L.P.S., così come integrato dal D.P.R. 28.05.2001 n. 311, la S.C.I.A. ha efficacia a tempo indeterminato, si riferisce esclusivamente al soggetto ed ai locali in essa indicati e non può essere in alcun modo trasmessa, né trasferita.

5. Ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

#### **Articolo 5 – Perdita d'efficacia, decadenza, sospensione delle S.C.I.A.**

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, presentata ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90, perde i suoi effetti qualora:

a) il titolare (l'imprenditore individuale o il legale rappresentante in caso di società) perda i requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento;

b) il titolare non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, salvo proroga concessa dal Comune in caso di comprovata necessità;

c) il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore ad otto giorni senza darne comunicazione al Comune, ovvero non la riprenda entro il termine comunicato, che, salvo il caso di forza maggiore, non può essere superiore a mesi 3 (tre) (art. 99 T.U.L.P.S.);

c) il locale perda i requisiti richiamati dall'art. 10 del presente Regolamento;

d) il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art.153 del Reg. Es. del T.U.L.P.S. e richiamati dall'art. 11 del presente Regolamento;

e) il titolare reitera le violazioni previste dall'art. 110, c. 9, del T.U.L.P.S.;

*Regolamento disciplina sala giochi adottato con deliberazione consiliare n. 23 del 7/3/2013*

2.. Ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., oltre ai casi sopra riportati, il Sindaco può sospendere la S.C.I.A. di esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

3. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la S.C.I.A. può essere dichiarata inefficace.

4. Ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. la S.C.I.A., con valore di autorizzazione di polizia, può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

5. La S.C.I.A. può essere dichiarata inefficace anche nel caso di violazione alle disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

#### **Articolo 6 - Requisiti morali**

1. L'imprenditore individuale ed il legale rappresentante di società di persone o di capitali ai fini dello svolgimento delle attività sopra indicate, non devono incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.05.1969 n.575 (antimafia), né nelle situazioni ostative previste dagli artt.12,12 e 92 del T.U.L.P.S. (1).

#### **Articolo 7 - Giochi d'azzardo**

1. I giochi devono essere leciti.

2. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dal Sindaco e comunque quelli indicati all' art. 110, comma 5, del T.U.L.P.S.

3. E' vietata l'installazione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

#### **Articolo 8 - Divieto di Utilizzo degli apparecchi**

1. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare o l'eventuale soggetto proposto all'attività è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 degli apparecchi e congegni di cui all' art. 110, commi 6, del T.U.L.P.S., presenziando personalmente allo svolgimento dell'attività durante l'intero orario di apertura dell'esercizio.

#### **Articolo 9 – Insegne d'esercizio e informazioni al pubblico**

1. All'ingresso dei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta in luogo visibile la S.C.I.A. trasmessa al Comune e la tabella dei giochi proibiti e relativamente alle sale da biliardo, la relativa tariffa oraria o per singola partita (art. 110 T.U.L.P.S.);

2. Su ciascun apparecchio da trattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio;

3. Deve essere esposto, in modo chiaro e ben visibile, un cartello per la limitazione dell'età di utilizzo a quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.

4. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.

5. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110, c. 8, del T.U.L.P.S.

6. Come disposto dall'art. 18 del Reg. Es. T.U.L.P.S., le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana. È consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti.

7. I locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo o similari



ed ingannevoli;

8. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro debbono esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. In particolare il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio e fornirà i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

## CAPO II SALE GIOCO

### Articolo 10 – Prescrizioni generali per le aperture di sale gioco

1. Non è consentita l'apertura di una sala gioco in scantinati o in locali seminterrati;

2. L'apertura di una sala giochi deve rispettare le seguenti prescrizioni:

a) possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative per i locali a destinazione d'uso commerciale, terziario o artigianale (**destinazione catastale C/1**);

b) rispetto di tutte le disposizioni normative in materia di : sicurezza, antincendio, dell'emergenza nei luoghi di lavoro e installazione degli impianti all'interno degli edifici , barriere architettoniche , impatto acustico e igienico sanitarie vigenti per i locali aperti al pubblico

c) i locali devono essere dotati di un sistema di video sorveglianza interna ed esterna, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy;

d) la sala giochi deve essere separata, anche con struttura amovibile , dai locali eventualmente destinati a diversa attività ;

d) il locale deve rispettare una distanza minima di almeno **300 metri** da asili , scuole di ogni ordine e grado, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari e **di 100 metri** da luoghi destinati al culto. La misurazione delle distanze di cui al presente punto deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi più vicini fra di loro, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve.

e) la sala giochi dovrà avere una superficie minima di **metri quadri 100** , e al tal fine, nel computo della superficie utile vanno esclusi i magazzini, i depositi, uffici, servizi e le pertinenze in genere;

f) il locale deve rispettare il numero massimo di apparecchi installabili e le modalità di installazione, così come definiti dal D.M. 18/01/2007 e dal Decreto Direttoriale n. 30011 del 27/07/2011 ed eventuali successivi analoghi provvedimenti.

g) Nei locali devono essere applicati i cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE", in numero adeguato alla tipologia ed alla dimensione del locale, disposti all'interno del locale ed almeno uno sempre ben visibile, all'ingresso.

3. Se il locale è inserito all'interno di un complesso condominiale, dovranno essere salvaguardati i diritti dei terzi e la presa d'atto non comporta limitazione dei diritti stessi (art. 11 DPR 380/01), si dovrà presentare il nominativo di tutti i comproprietari e aventi diritto o titolo, verso i quali verrà aperto un provvedimento di comunicazione dell'avvio procedimento del rilascio del titolo abilitativo, ai sensi della legge 241/90. In ogni caso l'attività non deve provocare disturbo ai residenti con rumori molesti. Nel caso in cui i residenti nel condominio si oppongano alla apertura della sala gioco la relativa autorizzazione non potrà rilasciarsi.

### Art 11 – Sorvegliabilità

1. I titoli autorizzativi per esercitare un'attività di sala giochi possono essere negati o revocati qualora i locali in cui si esercita l'attività non si prestino ad essere convenientemente sorvegliati, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di attuazione del TULPS.

2. Ai fini della sorvegliabilità dei locali di sala giochi si applicano le disposizioni di cui al D.M. n.564/1992 e s.m.i.

*Regolamento disciplina sala giochi adottato con deliberazione consiliare n. 23 del 7/3/2013*

3. A tal fine risulta necessario che gli stessi presentino le seguenti caratteristiche:

**a. Sorvegliabilità esterna:**

*Regolamento disciplina sala giochi adottato con deliberazione consiliare n. 23 del 7/3/2013*

**a1.** i locali adibiti a sale gioco devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie di accesso o d'uscita;

**a2.** le vie di accesso e di uscita non possono essere utilizzate per l'accesso ad abitazioni private e devono essere ben visibili ed identificabili mediante insegne o targhe anche luminose;

**a3.** l'accesso ai locali deve avvenire senza impedimenti od ostacoli e tramite una porta che consenta la libera apertura dall'esterno;

**b. Sorvegliabilità interna:**

**b1.** le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serrature che non consentano un immediato accesso;

**b2.** eventuali locali interni non aperti al pubblico debbono essere indicati al momento della richiesta del titolo autorizzativo o alla presentazione della SCIA ;

**b3.** nei locali non vi devono essere porte che consentano di accedere a dimore o spazi privati;

**b4.** i locali chiusi al pubblico devono essere identificati mediante targhe od altre indicazioni.

4. Non può essere impedito agli organi di polizia preposti al controllo l'accesso ai locali aperti al pubblico ed ai locali non aperti al pubblico.

### **ART.12 subingresso**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà di una sala giochi, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Cipirello entro 30 giorni dalla data di stipula dell'atto di cessione/affitto di azienda o di apertura della successione.

2. Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui al precedente comma.

3. Nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività il subentrante deve indicare:

**a.** denominazione o ragione sociale, residenza o sede legale e nazionalità del subentrante;

**b.** dichiarazione del titolare o del legale rappresentante di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento;

**c.** dichiarazione della disponibilità dei locali nei quali intende esercitare l'attività;

**d.** dichiarazione del titolare o del legale rappresentante di avere rispettato relativamente al locale dell'esercizio, le prescrizioni di cui all'art.10 del presente Regolamento

**e)** estremi della S.C.I.A. oggetto di subingresso,

**f.** estremi del titolo giuridico che dà luogo al subingresso.

### **Art. 13 - Modifiche societarie**

1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale e il trasferimento della sede legale, che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono soggetti a comunicazione da parte del titolare, allegando copia dell'atto comprovante la modifica.

2. Nel caso di modifiche nella compagine sociale che comportino il cambio del legale rappresentante o dei soggetti muniti del potere di firma, deve essere data comunicazione al Comune con allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali dei soggetti subentranti.

### **Art. 14 – Variazioni di superficie**

1. In caso di variazione della superficie della sala giochi, fermo restando il rispetto delle prescrizioni generali ed in particolare dell'art. 10, del Regolamento, dovrà essere presentata la relativa comunicazione, allegando i seguenti documenti:

**a)** n. 2 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50 relative al nuovo stato di fatto, timbrate e firmate da un tecnico abilitato e controfirmate dal titolare, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui

*Regolamento disciplina sala giochi adottato con deliberazione consiliare n. 23 del 7/3/2013*

all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S., le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche;  
b) integrazione alla relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge (o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante che nulla è variato di quanto può influire sull'impatto acustico);  
c) documentazione tecnica attestante il rispetto delle le prescrizioni di cui all'art.10 del presente Regolamento.

#### **Articolo 15 - Cessazione dell'attività**

1. In caso di cessazione dell'attività, il titolare deve trasmetterne comunicazione scritta allo Sportello Unico per le Attività Produttive, entro 30 giorni dalla cessazione.

### **CAPO III**

#### **INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 86 E 88 DEL T.U.L.P.S. (Locali in cui si esercita attività di somministrazione di alimenti e bevande)**

#### **Articolo 16 - Esercizio dell'attività**

1. L'installazione di apparecchi di trattenimento e svago, di qualunque specie, nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. non è soggetta ad alcuna segnalazione certificata di inizio di attività.
2. Negli esercizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del Decreto Direttoriale n. 30011 del 27.07.2011 (2); art. 3, comma 3, nonché art. 3, c. 4, lettere a), b), c), d) del Decreto Direttoriale n. 30011 del 27.07.2011 (3) il numero massimo dei giochi installabili è quello prescritto dalla tabella di cui all'art. 4, c. 3 del Decreto Direttoriale n. 30011 del 27.07.2011 (4).
3. Negli esercizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto Direttoriale n. 30011 del 27/07/2011 (5) devono essere rispettate le modalità di installazione dei giochi e le ulteriori disposizioni di cui al D.M. 18.01.2007 e Decreto Direttoriale n. 30011 del 27.07.2011.
4. Negli esercizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) del Decreto Direttoriale n. 30011 del 27.07.2011 devono essere rispettate le modalità di installazione dei giochi e le ulteriori disposizioni di cui al Decreto Direttoriale n. 30011 del 27.07.2011.
5. Negli esercizi di cui all'art. 3, comma 3 e art. 3, comma 4, lettere a), b), c), d) del Decreto Direttoriale n. 30011 del 27.07.2011 devono essere rispettate le modalità di installazione dei giochi e le ulteriori disposizioni di cui al D.M. 27/10/2003, n. 12084 e Decreto Direttoriale n. 30011 del 27/07/2011."

### **CAPO IV**

#### **DEGLI APPARECCHI INSTALLATI NEGLI ESERCIZI NON AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 86 E 88 DEL T.U.L.P.S. (Locali in cui non si esercita alcuna attività di somministrazione di alimenti e bevande)**

#### **Articolo 17 - Esercizio dell'attività**

1. E' assoggettata a SCIA l'installazione di apparecchi di trattenimento e svago, di qualunque specie:
  - a) negli esercizi commerciali
  - b) nelle aree aperte al pubblico.
2. L'installazione di apparecchi di trattenimento e svago di cui all'art. 110, c. 7 nell'ambito delle attività dello spettacolo viaggiante è assoggettata all'obbligo di presentazione della SCIA .
3. Negli esercizi di cui al comma 1 e 2, il numero massimo degli apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S. è quello prescritto dalla tabella di cui all'art. 4, c. 3 del Decreto Direttoriale n. 30011 del 27/07/2011 e da eventuali analoghi provvedimenti vigenti al momento.
- 4). La segnalazione certificata di inizio attività deve contenere indicazione di:
  - a) denominazione o ragione sociale, residenza o sede legale e nazionalità del richiedente, il codice fiscale e partita iva (eventuale);
  - b) ubicazione del locale e della superficie nei quali si intende installare gli apparecchi di trattenimento e svago ed eventuale insegna dell'esercizio;
  - c) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento;

*Regolamento disciplina sala giochi adottato con deliberazione consiliare n. 23 del 7/3/2013*



- d) dichiarazione della disponibilità dei locali nei quali intende installare gli apparecchi di trattenimento e svago;
- e) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante di avere rispettato relativamente al locale dell'esercizio, le norme e le prescrizioni di cui all'art. 10 del presente regolamento .
- f) degli estremi dell'iscrizione all'Albo tenuto dall'A.A.M.S. di cui alla Legge 220/2010;
- g) copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno.
- 5). Nel caso di società di persone le dichiarazioni di cui al comma 4 punto c, del presente articolo dovranno essere sottoscritte da tutti i soci. Nel caso di società in accomandita semplice, esclusivamente dal socio accomandatario. Nel caso di società di capitali dal socio o i soci amministratori.
- 6) Alla segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 del presente articolo deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) planimetria del locale/i, in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico abilitato e controfirmata dal titolare o legale rappresentante ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco;
- b) relazione tecnica, timbrata e firmata come sopra, descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione (piano terra, primo piano, ecc.);
- c) copie dei nulla-osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati;
- 7). L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA di cui al presente articolo al Comune di San Cipirello nelle modalità previste dalla vigente normativa e la sua efficacia è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
- 8.) Il responsabile del procedimento nel caso di accertata carenza della documentazione inviata, ne richiede l'integrazione entro un termine di 30 giorni dalla presentazione della S.C.I.A.; il soggetto interessato provvede a inviare la documentazione integrativa entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, pena l'archiviazione della pratica.
- 9). Il responsabile del procedimento può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità che non siano attestati in documenti già in possesso del Comune o acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, entro i termini istruttori sopra indicati;
- 10) Il responsabile del procedimento, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti di cui al comma 1, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA , adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal responsabile del procedimento, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. È fatto comunque salvo il potere del responsabile del procedimento di assumere determinazioni in autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge n. 241/90.
- 11)I circoli privati che **non svolgono alcuna** attività di somministrazione non sono assoggettati a SCIA. In tali locali il numero massimo degli apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S. è quello prescritto dalla tabella di cui all'art. 4, c. 3 del Decreto Direttoriale n. 30011 del 27/07/2011 e da eventuali analoghi provvedimenti vigenti al momento e l'utilizzo degli apparecchi è limitato esclusivamente ai soci. L'utilizzo degli apparecchi da parte di soggetti non soci costituisce esercizio abusivo di attività commerciale .
- 12) Negli esercizi di cui ai precedenti commi 1 e 2 e nei circoli privati di cui al precedente comma 11 è consentita l'erogazione tramite distributori automatici di alimenti e bevande non alcoliche .

## **CAPO V NORME COMUNI**

### **Articolo 18 – Orari di apertura per le sale da gioco e le sale slot**

1. L'orario di apertura delle sale gioco e di funzionamento degli apparecchi e congegni automatici  
*Regolamento disciplina sala giochi adottato con deliberazione consiliare n. 23 del 7/3/2013*

meccanici e elettromeccanici, di cui all'art.110, comma 6 e 7, del T.U.L.P.S. sono stabiliti con Ordinanza sindacale in base alle seguenti indicazioni:

- a) apertura non prima delle ore 9,00;
- b) chiusura non oltre le ore 21,00 (i venerdì, sabato e domenica, nei mesi di luglio e agosto, la chiusura non oltre le ore 22,00)

### **Articolo 19 – Limitazioni di orari per esigenze pubbliche**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il Sindaco può disporre con atto motivato limitazioni particolari agli orari di apertura degli esercizi, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica o comunque di pubblico interesse.

### **Articolo 20 – Comunicazione dell'orario**

1. I titolari degli esercizi interessati all'attività di sala giochi, hanno l'obbligo di comunicare allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di San Cipirello prima dell'inizio dell'attività, l'orario adottato, con l'indicazione delle eventuali giornate di riposo settimanale; tale adempimento va effettuato sia in caso di nuova apertura che di subingresso, di trasferimento in altra sede o di modifica dell'orario scelto.
2. Tali soggetti hanno altresì l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario adottato con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura, indicante l'orario prescelto di apertura e chiusura, nonché i giorni o la mezza giornata in cui si effettua la chiusura settimanale facoltativa eventualmente prescelta.
3. La chiusura temporanea dell'esercizio deve essere pubblicizzata mediante l'esposizione di un cartello leggibile dall'esterno e deve essere comunicata allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune.
4. L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.
5. All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare ogni attività

### **Articolo 21 – Rappresentanza**

1. E' consentita la rappresentanza nel rispetto delle vigenti normative. Il titolare, nel caso intenda avvalersi di un proprio rappresentante nella gestione della sala giochi, dovrà presentare, al momento della domanda, o successivamente con apposita comunicazione in carta semplice, la nomina del rappresentante allegando la documentazione da cui risultino le generalità, il consenso del rappresentante stesso ed il possesso, da parte del rappresentante, dei requisiti morali di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

### **Articolo 22 – Utilizzo degli apparecchi da gioco**

1. In tutti gli esercizi in cui sono installati gli apparecchi da gioco, il titolare o il soggetto preposto, è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:

- a) ai minori di anni diciotto, come stabilito dall'art.110 c.8 del T.U.L.P.S., relativamente agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 c.6 del T.U.L.P.S.;
- b) ai minori di anni quattordici, limitatamente agli apparecchi e congegni automatici di cui all'art.110 c.7 del T.U.L.P.S.

A tal fine, il titolare o il soggetto preposto devono presenziare all'utilizzo di tali apparecchi durante l'intero orario di apertura dell'esercizio

2. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi. L'eventuale utilizzo di aree esterne per la collocazione di giochi può essere consentita soltanto per i giochi elettromeccanici per bambini tenendo conto dello spazio a disposizione del richiedente che deve essere adiacente al fabbricato stesso e non intralciare il passaggio. L'esercente deve rispettare il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ad aree pubbliche.

*Regolamento disciplina sala giochi adottato con deliberazione consiliare n. 23 del 7/3/2013*

## CAPO VI

### DELLE SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI, DELLE ABROGAZIONI

#### Articolo 23 – Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al T.U.L.P.S. sono punite a norma degli art. 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del T.U.L.P.S.
2. Le altre violazioni al presente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (da € 25,00 ad € 500,00) e in caso di recidiva (stessa violazione nel corso dell'anno solare), con l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo fino a 7 giorni. L'inosservanza dei provvedimenti di chiusura è punibile penalmente (ex art. 650 del Codice Penale)

#### Articolo 24 - Norme transitorie e clausole di salvaguardia

1. Le sale giochi dovranno adeguarsi alla normativa sul fumo di cui alla L. 16.1.2003 n. 3 con decorrenza dal 14 gennaio 2005, data di entrata in vigore del Regolamento sui requisiti tecnici per i locali fumatori di cui al D.P.C.M. del 23.12.2003.
2. In caso di subingresso in un'attività di sala giochi, già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, senza che siano apportate modifiche al locale e all'attività, il subentrante non è tenuto ad adeguare i locali alle disposizioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle S.C.I.A. presentate successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.
4. Le licenze o D.I.A. o S.C.I.A. già rilasciate rimangono impregiudicate, salvo i casi di modifica dei locali.

#### Articolo 25 - Diritti di istruttoria

1. In ragione di quanto stabilito dall'art. 4 comma 13 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, vengono fissati in seguenti importi dovuti al Comune per diritti di istruttoria per :
  - a) Apertura sala giochi o trasferimento di sede o variazione di superficie € 500,00
  - b) Subingresso € 200,00
  - c) installazione apparecchi di cui agli artt. 16 e 17 € 200,00
  - d) installazione apparecchi nell'ambito di attività viaggiante € 100,00
2. La Giunta comunale con propria deliberazione destina una quota dei diritti di istruttoria di cui al precedente comma 1, non inferiore al 10% e fino al massimo del 50% delle somme incassate, ad associazioni e/o enti di comprovato impegno in attività di assistenza e di recupero di persone affetti da ludopatia e/o da dipendenza dai giochi di cui al presente regolamento.

#### Articolo 26- Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, esso è suddiviso in **sei capi** e si compone **di 26 articoli**.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti e/o di Decreti Direttoriali AAMS sia al momento sia quelle eventualmente emanate successivamente.
3. Il presente Regolamento sarà pubblicato perennemente sul sito istituzionale del Comune.

*Regolamento disciplina sala giochi adottato con deliberazione consiliare n. 23 del 7/3/2013*

=====

(1) In particolare:

- a) non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni per delitto non colposo e non aver ottenuto la riabilitazione;
- b) non essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- c) non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, o per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità;
- d) aver provveduto all'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti;
- e) non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti;
- f) che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" e succ. mod. (antimafia).

**(2) Articolo 3, comma 1, Decreto Direttoriale n. 30011 del 27.07.2011 - Tipologia dei punti di vendita presso i quali è consentita la raccolta di gioco.**

1. Sono da considerarsi punti di vendita con attività di gioco esclusiva, nei quali venga esercitata di fatto esclusivamente attività di gioco, quelli individuati nelle lettere che seguono:

- a) agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, n. 111, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 286, della legge 311/2004, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
- b) negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché negozi di gioco di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
- c) sale bingo, di cui decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29;
- d) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.

**(3) Articolo 3, comma 3 e Articolo 4, Decreto Direttoriale n. 30011 del 27.07.2011 - Tipologia dei punti di vendita presso i quali è consentita la raccolta di gioco**

Sono da considerarsi punti di vendita di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi del presente decreto, quelli individuati nelle lettere che seguono nei quali l'attività di gioco è riferibile ad un concessione già esistente:

- a) Punti vendita di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223, aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
- b) Rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto.

4. Sono altresì da considerarsi punti di vendita quelli individuati nelle lettere che seguono all'interno dei quali viene svolta attività diversa da quella di gioco:

- a) Bar ed esercizio assimilabile;
- b) Ristorante ed esercizio assimilabile;
- c) Stabilimento balneare;
- d) Albergo o esercizio assimilabile;

(4) Vedi tabella allegata.

(5) Vedi nota n. 2